



Regolamento per la gestione del Porto Turistico di Anzio

Approvato con Deliberazione di C.C. n. ____ del _____

Indice

Capo I – NORME GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

Articolo 2 – APPLICAZIONE E SOGGETTI VINCOLATI

Articolo 3 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Articolo 4 - PUBBLICITÀ E OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

Capo II - NORME RELATIVE ALL'ATTIVITA' PORTUALE

Articolo 5 – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PORTUALI

Articolo 6 - CONTENUTI DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE

Articolo 7 - COMPITI DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO E DEL PERSONALE

Articolo 8 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'UTENTE

Articolo 9 - LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Capo III - IL PORTO TURISTICO

Articolo 10 - STRUTTURA DEL PORTO - ORMEGGI

Articolo 11 - DENOMINAZIONI

Capo IV - ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 12 – ENTRATA ED USCITA DAL PORTO – NAVIGAZIONE IN AMBITO PORTUALE

Articolo 13 – PIANO DEGLI ORMEGGI E POSTI BARCA

Articolo 14 – RICHIESTA ED ASSEGNAZIONE DEI POSTI BARCA

Articolo 15 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI ACQUEI PER L'ORMEGGIO

Articolo 16 - CAMBIO IMBARCAZIONE/UNITÀ

Articolo 17 – TARIFFE

Articolo 18 - RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI E DELL'UFFICIO PORTUALE

Articolo 19 – PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA

Articolo 20 – DIVIETI – INQUINAMENTI E MOLESTIE

Articolo 21 – ESERCIZI COMMERCIALI E PROFESSIONALI

Articolo 22 – ASSICURAZIONE

Articolo 23 - MANUTENZIONE DEGLI ORMEGGI

Articolo 24 - AFFONDAMENTO DELL'UNITÀ

Articolo 25 – COLLABORAZIONE

Capo V - CLASSIFICAZIONE DEGLI UTENTI E DEI RELATIVI CONTRATTI

Articolo 26 – OPERATORI NAUTICI

Articolo 27 – RESIDENTI

Articolo 28 – STANZIALI (ANNUALI)

Articolo 29 – TEMPORANEI

Articolo 30 – TRANSITO

Articolo 31 – NAUTICA SOCIALE E AGEVOLAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI A PROMOZIONE SOCIALE

Capo VI - NORME RELATIVE AI SERVIZI PORTUALI

Articolo 32 - SERVIZI - NORME GENERALI

Articolo 33 - SERVIZI GENERALI PORTUALI E SERVIZIO DI VIGILANZA BANCHINE

Articolo 34 – IMPIANTO ANTINCENDIO

Capo VII - NORME RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI E ALLA VIABILITÀ INTERNA

Articolo 35 - ACCESSO PEDONALE E VEICOLARE

Capo VIII - SANZIONI

Articolo 36 – SANZIONI

Capo IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 37 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 38 – ACCETTAZIONE

Articolo 39 - ENTRATA IN VIGORE

Capo I – NORME GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso delle infrastrutture portuali e la somministrazione di servizi nel Porto Turistico di Anzio e stabilisce la disciplina di organizzazione, la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività portuali e quelle connesse, consentite all'interno del Porto Turistico. La delimitazione, la disciplina generale delle attività consentite all'interno del Porto sono stabilite dalle norme per prevenire gli abbordi in mare, dal Codice della Navigazione, dal relativo Regolamento di Navigazione Marittima e dalle norme generali in materia di navigazione da diporto, oltre alle condizioni contenute nell'atto di Concessione Demaniale Marittima.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

- a) Per "Area in concessione" o "porto turistico" o ancora "porto" si intende l'area di cui all'atto formale di concessione demaniale marittima, così come rappresentata nella planimetria generale resa anche costantemente disponibile in visione presso gli uffici di gestione del porto turistico;
- b) Per "Autorità Marittima Locale" si intende, ai sensi l'articolo 16 del Codice della Navigazione, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio;
- c) Per "Concessionario" si intende colui che è destinatario di un provvedimento amministrativo che consente l'uso di un bene demaniale.
- d) Per "Posto Barca" o "Posto di Ormeggio" si intende lo specchio acqueo prospiciente il molo, pontile o banchina e campi boa a disposizione dell'Utente.
- e) Per "Utente" si intende la persona fisica o giuridica che usufruisca in modo permanente e/o temporaneo del posto barca e/o di altro bene e/o servizio all'interno del porto, o che comunque si trovi per qualsiasi titolo o ragione all'interno dell'area del porto.
- f) Per "Personale" si intendono tutti i soggetti, diretti e indiretti, facenti parte della gestione del Porto Turistico, addetti ai servizi portuali della stessa.
- g) Per "Ormeggio" si intende l'insieme delle operazioni per assicurare le unità nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello.
- h) Per "Banchina" si intende la struttura interna al porto, delimitante il perimetro interno del bacino portuale, destinata all'accosto ed all'ormeggio delle imbarcazioni.
- i) Per "Unità da Diporto" di seguito unità, si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii (Codice della Nautica da Diporto).
- j) Per "Natante" si intende ogni unità a vela e a motore di lunghezza pari o inferiore ai 10 metri, con esclusione delle moto d'acqua e di tutte le unità a remi indipendentemente dalla lunghezza.
- k) Per "Imbarcazione" si intende ogni unità a vela e a motore con lunghezza superiore ai 10 metri e fino a 24 metri.
- l) Per "Noleggio di Unità da Diporto" si intende il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone di mare, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del D.lgs 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii.
- m) Per "Noleggio Occasionale di Unità da Diporto" si intende la forma di noleggio effettuato dal proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o locazione, oppure

l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, in forma occasionale, di imbarcazioni e navi da diporto. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. Il comando e la condotta delle suddette unità da diporto, devono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria delle unità, oppure attraverso l'utilizzatore di altro personale, con il solo requisito della patente nautica da almeno tre anni.

n) Per "Unità in transito" si intende l'unità da diporto che, non fruendo di posto barca stabilmente assegnato all'interno del porto turistico, intende utilizzare gli ormeggi riservati al semplice transito, in linea con le pertinenti disposizioni ministeriali;

o) Per "Avamporto" si intende l'area circolare posta tra l'imboccatura del porto e l'area destinata agli ormeggi.

p) Per Acque di Sentina o Bilge Water sono intese le acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità nautiche, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti. Dette acque per caduta vanno a raccogliersi nella sentina, esse contengono anche una quantità di particolato solido, trasportato durante il tragitto di scolo dove va a sedimentare. La produzione delle acque di sentina è regolamentata dalla Marpol Annesso I. Il loro contenuto oleoso è compreso tra 15 ppm (quindici parti per milione) e il 10%.

q) Per "Acque Nere o Sewage" sono le acque di scarico, nere o grigie, provenienti dai servizi di bordo delle navi (cucine, bagni, etc.). La produzione delle acque nere è regolamentata dalla Marpol Annesso IV.

r) Per "Ancoraggio" si intende l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora.

s) Per "Imboccatura del Porto" si intende la sezione di ingresso allo specchio acqueo protetto.

t) Per "Locazione di unità da diporto" si intende (in base alla legge), l'utilizzo commerciale dei natanti per le attività di locazione, noleggio e diving non prevista per le scuole nautiche.

u) Per "Trasporto Passeggeri" si intende l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri in numero superiore a 12, condotte da personale marittimo.

v) Per "Pontile galleggiante", si intende una struttura che poggia su apposite unità di galleggiamento destinata all'accosto ed all'ormeggio delle imbarcazioni e delimitata da un cancello di accesso.

Articolo 2 – APPLICAZIONE E SOGGETTI VINCOLATI

1. Il presente Regolamento vincola tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, i beni e le infrastrutture che ricadono nell'ambito della concessione demaniale. Con la denominazione di "Utente" sarà indicata la persona fisica o giuridica ed i suoi aventi causa, cui risulta assegnato il diritto di godimento temporaneo di beni ubicati all'interno del Porto Turistico.

2. Gli Utenti sono obbligati all'osservanza del presente Regolamento e delle norme generali indicati all'articolo precedente.

Articolo 3 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere modificato, integrato e aggiornato, a cura del Comune di Anzio, anche al fine di meglio assicurare la sicurezza, l'efficienza e la funzionalità del Porto Turistico, previa approvazione da parte degli organi preposti.

Articolo 4 - PUBBLICITÀ E OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Anzio provvede garantire la massima pubblicità al presente Regolamento, rendendone disponibile una copia presso gli uffici competenti e attraverso ogni altra forma di comunicazione ritenuta

idonea, inclusi mezzi informatici o affissioni nei luoghi pubblici del porto. Tutti gli Utenti del porto sono tenuti a osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento, il quale si considera conosciuto e accettato da parte degli stessi per il solo fatto dell'accesso o dell'utilizzo delle aree e dei servizi portuali.

2. Nello spirito del presente Regolamento, e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti, l'Ufficio competente curerà altresì la pubblicità di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli Utenti del Porto.

Capo II - NORME RELATIVE ALL'ATTIVITA' PORTUALE

Articolo 5 – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PORTUALI

Il Comune di Anzio provvede alla gestione diretta del Porto turistico, anche tramite affidamenti di parte a soggetti terzi, dei servizi relativi ad attività secondarie afferenti la vigilanza, la pulizia e manutenzione delle banchine, dei pontili, delle aree verdi e dei servizi igienici secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, nel Codice della Navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione dello stesso Codice.

Articolo 6 - CONTENUTI DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE

1. Il Comune di Anzio cura l'espletamento dei seguenti servizi, nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste dei servizi di seguito indicati, alcuni dei quali dietro pagamento di corrispettivo, come previsto dal piano tariffario vigente:

- a) Pulizia banchine e dello specchio acqueo compreso in Concessione;
- b) Pulizia delle aree del Porto e raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- c) Servizi antinquinamento;
- d) Vigilanza banchine;
- e) Vigilanza sugli impianti, sulle attrezzature del Porto e verifica del rispetto del piano degli ormeggi approvato con specifica ordinanza dal Capo del Circondario Marittimo territorialmente competente;
- f) Assistenza all'ormeggio e al disormeggio delle unità da diporto;
- g) Assegnazione di ormeggio alle unità in transito;
- h) Manutenzione ordinaria dei punti di ormeggio;
- i) Servizio front – desk;
- j) Illuminazione del Porto Turistico;
- k) Fornitura dei servizi idrici e elettrici;
- l) Gestione servizio antincendio;
- m) Attuazione misure del piano di sicurezza;
- n) Servizio e assistenza radio VHF;
- o) Parcheggi a pagamento.

Articolo 7 - COMPITI DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO E DEL PERSONALE

1. L'ufficio Demanio marittimo provvederà alla programmazione, al coordinamento ed al controllo di tutti i servizi e attività, attinenti alla gestione, di cui agli artt. 5 e 6. A tal fine l'Ufficio provvede a coordinare l'impiego delle risorse tecniche e del personale operante nel porto, riconosciuto come tale mediante apposita designazione formale e identificabile attraverso idonea divisa o tesserino di riconoscimento.

2. Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza della normativa vigente, viene assicurata e controllata, nell'ambito del porto, anche dall'Ufficio competente. Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, il Personale – dietro formale comunicazione da parte dell'Ufficio Demanio del Comune di Anzio - potrà dare opportune

disposizioni agli Utenti, che dovranno osservarle scrupolosamente.

Articolo 8 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'UTENTE

1. L'Utente è tenuto alla stretta osservanza delle leggi, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, dei regolamenti Doganali, di Polizia, di sicurezza portuale e stradale, nonché delle disposizioni dell'Ufficio competente.
2. Egli deve, inoltre mettere in atto tutte le misure, a propria cura e spese, idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili.
3. Tutte le unità che entreranno in porto dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta dell'Ufficio competente, che potrà richiederne la integrazione di valore, qualora fosse inadeguata. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, l'Ufficio competente potrà negare l'accesso nell'ambito del porto.
4. L'Utente che prevede di lasciare l'ormeggio per un periodo di tempo superiore alle 72 ore, deve darne comunicazione all'Ufficio competente.
5. L'Utente a breve termine deve informare l'Ufficio competente in occasione della partenza definitiva alla fine del periodo di assegnazione del posto di ormeggio.

Articolo 9 - LIMITI DI RESPONSABILITÀ

1. Il Comune di Anzio non è responsabile per i danni causati agli Utenti o a terzi dagli altri Utenti e/o da terzi.
2. Il Comune di Anzio non risponde altresì di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del porto, dei campi boe e a bordo delle imbarcazioni. Analogamente non risponde di furti di unità da diporto o altre unità ormeggiate in porto, veicoli e/o altri beni o parti di essi, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone e cose che si trovino nell'ambito del porto, da persone che non siano loro dipendenti o da cose ed animali non di loro proprietà.
3. In ogni caso, ai rapporti tra il Comune di Anzio e gli Utenti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1766 del Codice civile e seguenti.
4. L'Utente non acquisisce diritti di godimento pieno o continuativo come un affittuario. Il Comune mantiene il potere di controllo e revoca, secondo quanto stabilito dal regolamento e dalla normativa demaniale.

Capo III - IL PORTO TURISTICO

Articolo 10 - STRUTTURA DEL PORTO - ORMEGGI

1. Il Porto Turistico Anzio si compone di banchine e di pontili fissi e galleggianti, specchi acquei destinati alla manovra e ormeggio delle unità nautiche, aree a terra destinate a parcheggio a pagamento e a servizi complementari del porto, per una superficie complessiva di MQ 82.453,58 (di cui: aree scoperte e banchine per MQ 38.209,53 - strutture di facile rimozione per MQ 584,11 - strutture di difficile rimozione per MQ 12.292,34 - specchi acquei per MQ 31.367,60).
2. Gli ormeggi sono divisi in diverse categorie, secondo il tipo di imbarcazione che può esservi ammesso.
3. Negli spazi non espressamente citati nei successivi punti, l'ormeggio deve intendersi vietato a tutte le unità. In particolare nel tratto terminale del moletto Pamphili, classificato quale ormeggio riservato alle unità militari.

Articolo 11 - DENOMINAZIONI

1. Le banchine, i pontili ed i campi boa portuali sono stati suddivisi in ambiti identificati dalle lettere del Codice Internazionale Nautico, come da planimetria allegata al presente Regolamento.

2. Le aree e le strutture considerate ai fini del presente regolamento, sono esemplificativamente così denominate:

Banchina Alpha – A;

Banchina Bravo – B;

Banchina Charlie – C;

Pontili (fissi o galleggianti) come declinati nel Piano degli ormeggi (D – Delta, F – Foxtrot, H – Hotel ...);

Banchina Golf – G;

Campo Boe Zulu – Z;

Uffici del porto turistico;

Locali tecnici.

Capo IV - ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 12 – ENTRATA ED USCITA DAL PORTO – NAVIGAZIONE IN AMBITO PORTUALE

1. L'entrata nelle aree è autorizzata solamente alle unità da diporto, in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione corrispondente al tipo e al modello dell'unità stessa.

2. L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno delle aree in concessione e in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà sempre attenersi alle regole per prevenire gli abbordi in mare (Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972), a quelle del presente Regolamento e alle indicazioni impartite dall'Autorità Marittima, pur restando pienamente responsabile dell'attuazione della manovra stessa consapevole che:

a) lo specchio acqueo è unicamente destinato alle manovre di ormeggio e disormeggio e alle rotte di ingresso e uscita delle unità;

b) tutte le manovre all'interno delle aree ed in particolare quelle di attracco e partenza, dovranno essere eseguite in modo da non arrecare danni alle altre unità in porto;

c) la condotta delle unità all'interno delle aree deve avvenire ad una velocità non superiore a quelle di sicurezza intesa come la velocità a cui deve procedere un'imbarcazione in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e per poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento e comunque non superiore a 3 nodi (5,5 km/h ovvero 1,5 m/sec.);

d) le unità in uscita dalle aree hanno la precedenza su quelle in entrata;

e) è consigliabile l'utilizzo dell'apparato VHF per le unità in avvicinamento ed in ingresso al Porto;

f) è fatto obbligo a chiunque segnalare prontamente all'Autorità Marittima, e all'Ufficio competente eventuali pericoli che possano comportare ostacolo alla navigazione delle aree;

g) durante la navigazione notturna all'interno delle aree in concessione è obbligatorio l'uso dei fanali di via come prescritto dalla vigente normativa;

3. La violazione delle predette disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 36.

Articolo 13 – PIANO DEGLI ORMEGGI E POSTI BARCA

1. La classificazione dei posti barca in categorie è definita in base alla lunghezza ed alla larghezza massima delle imbarcazioni ormeggiabili, dettagliata nel Piano degli Ormeggi, approvato dal competente Ufficio Circondariale Marittimo a cui si fa integrale rimando.

2. L'Ufficio Demanio identifica i posti barca, come da Piano degli Ormezzi, mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni saranno riportati sul ciglio delle banchine e dei pontili.
3. L'assegnazione dei posti barca avverrà in base alla disponibilità degli stessi, come declinato nell'art. 14. Le Unità da diporto non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto di ormeggio (posto barca) onde consentire un corretto ormeggio e non ostacolare il transito sui canali di accesso. Le unità che comunque eccedano anche una sola delle due dimensioni sono classificate nella classe immediatamente superiore ai fini dell'assegnazione del posto ormeggio e del pagamento del canone. L'Ufficio Demanio si riserva di verificare l'esattezza delle dimensioni dichiarate, ove necessario.
4. L'Ufficio Demanio provvede a redigere un elenco dei posti barca, che contiene, per ciascun posto di ormeggio, il nominativo del Cliente, di eventuali delegati del cliente all'uso dell'unità, i dati identificativi dell'unità all'ormeggio ed ogni altra utile informazione. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima Locale e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.
5. L'Ufficio Demanio si riserva la facoltà di variare, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione (condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni, cause di forza maggiore, problemi ed esigenze organizzative, etc.), i posti ormeggio assegnati, provvedendo allo spostamento delle unità, mediante il personale a disposizione, in caso di irreperibilità dell'utente. L'utente non potrà rifiutarsi di lasciare e/o cambiare il posto di ormeggio pena la rimozione forzata dell'unità.
6. L'Utente deve ormeggiare la propria imbarcazione al posto barca a lui assegnato. Nel caso in cui rifiuti il posto assegnato, occupandone un altro, l'Ufficio provvederà a darne comunicazione alle autorità di vigilanza, disponendo la diffida alla rimozione immediata dell'unità. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, l'Ufficio competente provvederà ad avviare le procedure per la rimozione forzata dell'imbarcazione a spese dell'inadempiente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio cui sarà trasferita l'unità. Si applicano altresì le sanzioni previste al successivo art. 36.
7. Il numero dei posti barca destinati alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo appartenenti al nucleo familiare, è determinato nella misura del 3% (tre per cento) dei posti barca disponibili. I criteri di assegnazione saranno definiti con apposito Avviso. Per l'ormeggio di unità con disabili a bordo è scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Gli ormeggi riservati alle persone con disabilità, quando non assegnati a tale fine, possono essere occupati da altre unità in transito.
 - a) Ai fini dell'assegnazione dei posti barca riservati alle persone con disabilità, la documentazione richiesta è la seguente:
 - Certificazione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria.
 - Dichiarazione attestante la necessità di accesso facilitato all'imbarcazione, specificando le difficoltà motorie che rendono indispensabile l'utilizzo di un posto barca riservato.
 - b) Condizioni per il mantenimento dell'assegnazione:
 - L'assegnazione è personale e non trasferibile.
 - L'imbarcazione deve essere utilizzata prevalentemente dalla persona con disabilità.
 - È vietato l'uso dell'imbarcazione da parte di terzi in assenza della persona con disabilità, salvo autorizzazione specifica per motivi documentati (es. manutenzione).
 - c) Verifiche periodiche:

- L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare controlli periodici per verificare il rispetto delle condizioni sopra indicate.
 - In caso di accertata violazione, l'assegnazione potrà essere revocata.
8. È espressamente vietato, pena rimozione immediata:
- Concedere il posto di ormeggio a terzi;
 - Lo scambio non autorizzato fra Utenti;
 - Qualsiasi forma di sub affitto.
9. Il Contratto di ormeggio, o come meglio definito “Contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo di un posto d’ormeggio”, prevedendo la locazione dei posti barca e i relativi spazi e servizi del Porto, dispone che l’utilizzo degli stessi, sia consentito ad uso esclusivo del titolare del rapporto. È assolutamente vietata la cessione o la fruizione, anche parziale o temporanea, da parte del conduttore locatario, ad altri soggetti, in quanto non consentita dalle norme di riferimento.
10. Eventuali usi o violazioni non conformi comporteranno l’immediata risoluzione del contratto senza alcun preavviso o obbligo a carico dell’Ufficio competente.
11. In caso di decadenza o cessazione del diritto di utilizzo del posto di ormeggio (risoluzione e/o scadenza del contratto, morosità etc.) l’Utente è obbligato a rimuovere nell’immediato l’unità ed in caso di inadempienza, l’Ufficio competente provvederà alla rimozione, se necessario, anche fuori dall’ambito portuale, con addebito delle relative spese a carico dell’Utente. Ne consegue che, l’occupazione di un posto d’ormeggio con contratto decaduto, sarà considerato privo di titolo e comporta l’applicazione delle disposizioni di cui al successivo art. 36, oltre al pagamento della tariffa dovuta per il transito giornaliero.
12. L’Ufficio declina ogni responsabilità nei casi in cui eventi di forza maggiore, comunque non imputabili allo stesso, non consentano l’immediata disponibilità del posto di ormeggio.

Articolo 14 – RICHIESTA ED ASSEGNAZIONE DEI POSTI BARCA

1. L'assegnazione degli ormeggi all'interno del Porto come individuati nel Piano degli ormeggi, avverrà sulla base delle istanze che dovranno essere presentate nelle forme, termini e modalità stabiliti dal Comune di Anzio.
2. L'Amministrazione comunale provvederà annualmente all’emanazione di apposito avviso per l’assegnazione dei posti barca nei vari punti di ormeggio, con decorrenza 1 gennaio – 31 dicembre, per mezzo di affissione on line nel sito del Comune di Anzio per un periodo non inferiore a quindici giorni. Nell’avviso saranno specificate le modalità di presentazione della domanda per l’assegnazione del posto barca, i termini di presentazione della stessa e i criteri di assegnazione. Decorso il termine e verificata la regolarità delle domande presentate, si provvederà all’assegnazione, per singola categoria di utenti, secondo il seguente ordine di priorità:
 - durata temporale di richiesta utilizzo: la richiesta per l’assegnazione annuale costituisce titolo di preferenza sulla richiesta di assegnazione semestrale;
 - ordine di presentazione delle istanze registrate al protocollo dell’ente.
3. In assenza di disponibilità di posti barca saranno formulate, dal competente ufficio, apposite graduatorie, suddivise in sezioni (banchine e campi boe), sulla base dei criteri suindicati.
4. L’assegnazione dei posti che si renderanno disponibili di volta in volta, sarà effettuata secondo la graduatoria disponibile presso l’Ufficio Demanio Marittimo.

Articolo 15 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI ACQUEI PER L’ORMEGGIO

1. Ciascun Cliente è tenuto a fruire del Posto di Ormeggio (Posto Barca) a lui riservato, con espresso divieto di ormeggiarsi altrove. Al riguardo, è prescritta la permanente osservanza della corrispondenza sia tra Posto di Ormeggio (Posto Barca) e Cliente, sia tra quest'ultimo ed unità ormeggiata, che deve

corrispondere ai dati comunicati dal Cliente all'Ufficio di gestione in sede di contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 comma 4.

2. Le Unità da diporto all'ormeggio nel Porto devono:

- a. essere in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
- b. possedere i requisiti di galleggiabilità e stabilità necessari a soddisfare le condizioni di navigabilità ai fini di sicurezza della navigazione.

3. Le unità devono essere ormeggiate esclusivamente alle bitte e alle catenarie/trappe appositamente predisposte, e gli utenti sono responsabili di ogni danno che venga arrecato alle stesse. È vietato ormeggiarsi con i cavi di salpamento delle catenarie.

4. Nelle banchine e nei pontili, le unità devono essere ormeggiate in andana.

5. L'ormeggio di fianco (unità parallela alla banchina) sarà ammesso soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio competente.

6. L'ormeggio deve essere effettuato con cime, cavi e molle di ormeggio propri, autoaffondanti, di diametro adeguato e in ottimo stato di conservazione, da assicurare alle catenarie/trappe e alle bitte a terra. È fatto esplicito divieto dell'uso di catene e lucchetti che non permettano lo spostamento immediato dell'unità. L'Ufficio si riserva la facoltà di rimuovere senza preavviso, con il proprio personale ed i mezzi a sua disposizione, eventuali sistemi di ormeggio non conformi. Al fine di prevenire l'usura dei cavi d'ormeggio e della pavimentazione, gli utenti sono obbligati (quando indicato dall'Ufficio competente) a ricoprire le gasse dei loro cavi/catene a terra con adeguate protezioni.

7. In riferimento agli ormeggi nei Campi boe, le imbarcazioni/natanti devono rispettare le regole della "buona" marineria nell'avvicinamento, presa e ormeggio della boa assegnata dall'Ufficio competente (al quale è fatta salva la facoltà di stabilire e/o modificare l'assegnazione).

8. La violazione delle predette disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 36.

Articolo 16 - CAMBIO IMBARCAZIONE/UNITÀ

1. Il cambio di unità ovvero la variazione del tipo di utilizzo dell'unità stessa, durante il periodo di validità del contratto, potrà essere concesso, a domanda dell'interessato, esclusivamente previa verifica di compatibilità con l'imbarcazione precedente e con il Piano degli ormeggi. Il richiedente, a tal fine, al momento della domanda, dovrà compilare il modulo apposito, fornire tutti i dati necessari all'Ufficio competente per compiere tale verifica preventiva (dimensioni del reale ingombro comprese le plance di poppa, delfiniere, altezze di bordo, caratteristiche tecniche, ecc.).

2. Al termine della verifica di compatibilità e a suo insindacabile giudizio, l'Ufficio comunicherà al richiedente, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, la propria determinazione per iscritto.

3. In caso di autorizzazione al cambio unità, l'Utente dovrà perfezionare la pratica mediante presentazione della documentazione ufficiale comprovante il titolo attestante la proprietà della nuova unità entro 10 giorni dall'autorizzazione stessa, da intendersi quindi come provvisoria. In mancanza di perfezionamento entro i suddetti termini l'autorizzazione provvisoria perderà efficacia e il provvedimento si intenderà negato.

4. Il nuovo contratto sarà della durata corrispondente al termine del contratto precedente e nel caso in cui le caratteristiche della nuova unità necessitino di un differente posto barca l'Ufficio competente adeguerà alla tariffa di competenza il nuovo contratto.

Articolo 17 – TARIFFE

1. Le tariffe di ormeggio per l'utilizzo dei posti barca nel Porto di Anzio, sono disciplinate nel piano tariffario approvato annualmente, nel rispetto al presente Regolamento, con separato atto di Giunta Comunale.

2. Le tariffe sono determinate sulla base dei seguenti criteri:

2.1 devono assicurare la copertura dei costi sostenuti dal concessionario (Comune) per la gestione del servizio tenuto conto dei costi diretti ed indiretti, degli investimenti e degli ammortamenti tecnici e finanziari;

2.2 devono essere differenziate sulla base dei seguenti parametri:

a. categoria di appartenenza dell'unità da diporto (lunghezza x larghezza);

b. ubicazione dell'approdo e servizi correlati;

c. tipologia di utenti: operatori nautici, residenti e non residenti, utenti nautica sociale;

d. durata utilizzo del posto barca: annuale, semestrale, giornaliero.

3. Le modalità di versamento del corrispettivo dovuto e le relative scadenze sono stabilite nel provvedimento della Giunta Comunale con la quale si approvano le tariffe secondo quanto stabilito nei precedenti commi 1 e 2.

4. Il ritardato pagamento, se effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, comporta il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo dovuto. A partire dal 31° giorno la penale è stabilita nella misura del 25% e si procede alla risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento, in caso di mancata regolarizzazione entro i successivi 15 giorni.

5. La risoluzione consente all'Amministrazione Comunale di procedere all'assegnazione dell'ormeggio resosi libero al concorrente che ne ha diritto in base alla graduatoria vigente.

6. La tariffa per la fruizione dei posti al transito è corrisposta contestualmente all'assegnazione dell'ormeggio.

7. Nei casi di ritardi ed omissioni nei versamenti l'Amministrazione Comunale provvederà alla riscossione coattiva dei crediti, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

8. Gli utenti nei cui confronti sia stato risolto il rapporto contrattuale, ai sensi del precedente comma 4, non potranno beneficiare dell'assegnazione di un posto barca per i successivi cinque anni.

Articolo 18 - RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI E DELL'UFFICIO PORTUALE

1. Ogni Utente è responsabile della sicurezza della propria unità nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata. L'Utente è sempre responsabile di ogni eventuale danno alle attrezzature portuali e alle unità in porto, causate dalla propria unità. L'Utente non può modificare il sistema di ormeggio, né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio competente.

2. I proprietari di imbarcazioni non dovranno in nessun caso apportare modifiche o aggiunte alle strutture delle varie opere senza specifica autorizzazione; tutti i fatti derivanti dalla manomissione delle strutture e dei sistemi di ormeggio saranno imputati al trasgressore, addebitando a questi il ripristino dell'ormeggio, nonché il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o al Comune di Anzio.

3. Tutte le imbarcazioni all'ormeggio, dovranno essere munite ai fianchi di parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni dell'unità ed in numero sufficiente per evitare danni alla propria ed alle altrui unità da diporto. Si consiglia altresì l'uso dei copri- parabordo.

4. L'Utente, durante le manovre, deve rispettare sempre le buone regole della navigazione pertanto, nell'ipotesi di danni e rotture durante tali manovre, l'Ufficio competente si potrà rifare sullo stesso richiedendo i costi per la sostituzione della trappa (cima/cavo che va da bordo alla catenaria) ed i costi per le riparazioni necessarie per ripristinare il danno cagionato dalle altre rotture.

5. L'Utente ha sempre l'onere di rendere identificabile al Personale dell'Ufficio competente la propria unità, perciò, deve provvedere affinché il nome, la matricola o altri segni distintivi della propria unità siano chiaramente riconoscibili dalla banchina o dal pontile. Ogni unità non identificabile, sarà ritenuta dall'Ufficio come occupante senza titolo il posto di ormeggio e pertanto potrà esserne disposto lo

spostamento immediato.

6. L'Ufficio del Porto Turistico può disporre d'ufficio il rinforzo degli ormeggi, laddove ritenuti inadeguati, con addebito delle spese sostenute a carico dell'Utente.

7. È fatto obbligo agli Utenti del Porto di lasciare le manichette dell'acqua e i cavi elettrici in banchina e/o sui pontili solo per il periodo strettamente necessario in modo da non creare disagio e intralcio agli altri Utenti.

8. Nessun rifiuto, di qualsiasi natura, potrà essere gettato in mare dalle imbarcazioni. Ogni rifiuto dovrà essere raccolto negli appositi recipienti collocati in vari punti delle aree portuali.

9. L'Ufficio competente, oltre ad essere tenuto a predisporre forme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, dovrà provvedere ad un'adeguata copertura assicurativa (responsabilità civile, incendio, etc.) di tutta l'area in concessione. Il Comune di Anzio è manlevato da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale per eventuali danni a terzi e/o persone che dovessero derivare dall'inosservanza del Regolamento.

10. Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dall'Ufficio competente, il quale potrà disporre il movimento delle imbarcazioni, e gli spostamenti di ormeggio, che si palesino necessari in caso di emergenza, per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività del porto o per disposizioni dell'Autorità Marittima Locale. In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, l'Ufficio competente potrà, sotto la propria responsabilità, provvedervi direttamente con Personale di propria fiducia.

11. La responsabilità dell'Ufficio competente è limitata ai danni provocati dal proprio Personale con esclusione di quelli derivanti dall'utilizzo dei mezzi nautici in assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio, laddove tali manovre vengono eseguite agli ordini e sotto la responsabilità del conduttore dell'imbarcazione assistita. In ogni caso nessuna richiesta di risarcimento, per danni alle unità, cose e/o persone a bordo e negli spazi del porto, potrà essere avanzata nel caso siano derivanti da: eventi meteo-marini, incendio, atti di sabotaggio, atti vandalici, attentati ed eventi provocati da unità, di qualunque stazza, di proprietà di terzi.

Articolo 19 – PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA

1. Tutte le unità che entrino nel porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto e con le disposizioni emanate in proposito dalla competente Autorità Marittima Locale.

2. In particolare, deve essere evitata ogni attività che possa determinare pericolo di incendio o la possibilità di arrecare danni alle altre unità o alle installazioni a terra. L'Ufficio competente avrà la facoltà, nell'ambito del contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo del posto di ormeggio, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione dell'approdo turistico. L'Utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

- Prima della messa in moto del motore si deve provvedere all'aerazione dello stesso;
- Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai Regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
- Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento;
- È fatto assoluto divieto di imbarcare, sbarcare e detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, tranne fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano etc.) ed i combustibili necessari all'uso degli stessi;
- Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al Regolamento

in vigore;

- È fatto assoluto divieto di accensione di fiamme libere;

3. In caso di incendio a bordo di una unità, sia il personale che l'equipaggio della stessa, e quello delle unità vicine, deve adoperarsi per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme mettendo in funzione con la massima efficacia, i mezzi più idonei in dotazione. L'Ufficio competente dovrà essere tempestivamente avvisato allo scopo di attivare immediatamente il Personale a propria disposizione per l'utilizzo degli impianti in dotazione al porto, ed informare le Autorità competenti. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi e l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali, sono a carico dell'Utente responsabile.

4. Ogni unità, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi.

5. In caso di sversamento di idrocarburi in acqua o sulla banchina, moli o pontili, l'Utente deve immediatamente avvisare l'Ufficio competente, nonché l'Autorità Marittima Locale, provvedendo, nel frattempo, con i mezzi a sua disposizione a contenere lo sversamento nella zona interessata e ad informare il personale e/o gli equipaggi delle unità vicine. La bonifica della zona interessata sarà effettuata, sotto il controllo dell'Autorità Marittima Locale, seguendo le procedure stabilite dalla normativa vigente.

6. Prima di assentarsi dal Porto, in particolare per periodi di lunga durata, gli Utenti che lasciano la propria imbarcazione al posto barca, devono assicurarsi che i cavi di ormeggio siano in ottime condizioni e in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza; devono altresì lasciare il loro recapito anche telefonico e quello di un eventuale custode. Qualora sia notato che una unità si trovi in stato di abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente l'Utente, o l'eventuale custode affinché venga eliminato l'inconveniente. Se non provvede entro i termini stabiliti o comunque in caso di urgenza, l'unità sarà tirata a secco, a spese del proprietario possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

7. La violazione delle predette disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 36.

Articolo 20 – DIVIETI – INQUINAMENTI E MOLESTIE

1. Il presente articolo dispone i seguenti divieti:

a) È vietato ingranare le eliche con l'unità ormeggiata. È vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, o quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie;

b) È vietato mantenere sporgenze di bordo;

c) È vietato lo svuotamento in mare di acque di sentina, di acque reflue, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti e oli. La sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata e l'olio di risulta deve essere convogliato solo negli appositi contenitori;

d) È fatto divieto sporcare le aree portuali, strade e gli spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico abbandonando o gettando a terra rifiuti di qualsiasi tipologia, provenienza ed in qualsiasi quantità. I rifiuti devono essere depositati, correttamente differenziati, esclusivamente all'interno degli appositi contenitori. I trasgressori verranno sanzionati, secondo quanto previsto dal Regolamento di gestione dei rifiuti del Comune di Anzio, dagli organi di Polizia preposti;

e) È fatto divieto agli Utenti di lasciare nelle aree portuali cime, cavi, calzature, ciabatte o altro; è altresì vietata l'occupazione di suolo pubblico, arenili, specchio acqueo dell'area portuale senza le dovute autorizzazioni.

- f) È vietato, salvo specifica autorizzazione l'Ufficio competente effettuare operazioni che generino rumore molesto prima delle ore 08:00 e dopo le 20:00, nonché dalle ore 14:00 sino alle ore 16:00;
- g) In porto e nelle vicinanze dello stesso è vietato l'uso di apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali e/o di soccorso;
- h) Nel posto d'ormeggio è vietata qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria o straordinaria, di verniciatura, carteggiatura, taglio o altri lavori che possano generare potenzialmente contaminazioni ambientali;
- i) È fatto assoluto divieto l'uso di generatori di corrente di bordo e di terra;
- j) Negli specchi acquei portuali è fatto divieto, salvo casi di forza maggiore e previo nulla-osta dell'Autorità Marittima Locale, di dare fondo all'ancora;
- k) All'interno del porto è vietato l'uso di proiettori, di segnali acustici e di radar. È vietata qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui;
- l) È assolutamente vietato immergersi nelle acque portuali a meno che trattasi di attività autorizzata dall'Autorità Marittima sulla base della vigente normativa (iscrizione negli albi dei sommozzatori e palombari in regola con le visite mediche);
- m) Nelle acque del porto ed all'imboccatura sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca di ogni genere in ogni zona dell'area portuale comprese le acque esterne del molo di sottoflutto (fanale verde), con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea;
- n) È vietato il lavaggio delle unità con detersivi schiumosi e comunque non biodegradabili. E' fatto divieto altresì di lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sui pontili e sulle banchine;
- o) È proibito lavare autovetture o animali all'interno dell'area portuale;
- p) È vietato fare docce sui pontili e sulle banchine;
- q) Le unità ormeggiate devono essere mantenute in ordine e pulite. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida all'Utente ed ai suoi dipendenti, l'Ufficio competente provvederà a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di Personale di propria fiducia con addebito del relativo costo all'avente diritto medesimo;
- r) Gli animali domestici sono ammessi nell'ambito della concessione solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio agli Utenti. I cani di taglia medio/grande dovranno essere tenuti obbligatoriamente al guinzaglio. I proprietari dovranno provvedere a rimuovere sporcizia ed escrementi prodotti dai loro animali;
- s) È espressamente vietato l'accesso, il transito, la fermata e la sosta di qualsiasi veicolo sui pontili e banchine, se non espressamente autorizzati dall'Ufficio competente e per le sole esigenze di carico o scarico, di mezzi o merci;
- t) È vietata la sosta permanente dei carrelli/rimorchi in tutta l'area portuale, nei posti auto a pagamento, in quelli liberi non a pagamento e in tutte le altre aree portuali comunali. Gli stessi dovranno essere collocati presso i cantieri nautici appositamente attrezzati;
- u) È fatto divieto di usare segnali acustici, se non in caso di effettiva necessità.
- v) In caso di condizioni meteomarine avverse, l'Ufficio competente, al fine di garantire la sicurezza degli Utenti e dei visitatori, all'avverarsi di particolari condizioni meteomarine, sentito il Comandante del Porto, si riserva di richiedere al Capo del Circondario Marittimo apposita ordinanza, al fine di chiudere l'accesso alle banchine e ai pontili.
- w) L'utilizzo dei servizi igienici e delle docce in via Pamphili è di uso esclusivo per gli Utenti che risultino assegnatari di un Posto barca.

2. La violazione delle predette disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 36.

Articolo 21 – ESERCIZI COMMERCIALI E PROFESSIONALI

1. A bordo delle imbarcazioni non possono essere svolte attività commerciali o professionali mentre le stesse sono ormeggiate in porto (ristorante, bar, ecc.).
2. È fatto divieto di svolgere attività commerciali ambulanti, pubblicitarie, professionali, promozionali o artigianali nello specchio acqueo, sulle banchine, sui pontili e negli spazi a terra inclusi nell'area in concessione, salvo formale autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo.
3. Nelle banchine, nei pontili e negli spazi a terra, inclusi nelle aree in concessione al Comune di Anzio, non è prevista la cessione di spazi per lo svolgimento di attività di tipo commerciale, pubblicitaria, professionale, promozionale o artigianale.
4. Potranno svolgere attività di noleggio e locazione di unità da diporto, all'interno dello specchio acqueo in concessione al Comune di Anzio, solo gli Utenti in possesso dei requisiti previsti e limitatamente alle unità all'uopo adibite.
5. Nel caso di violazione del presente articolo, si farà riferimento all'art. 1164 del Codice della Navigazione; i controlli circa il rispetto dei punti sopra riportati avverranno periodicamente da parte del personale dell'Ufficio competente e dalle forze dell'ordine preposte.

Articolo 22 – ASSICURAZIONE

1. Le unità all'ormeggio devono essere assicurate per responsabilità civile verso terzi. In caso di mancata copertura assicurativa, all'assegnatario sarà impedito l'utilizzo del posto barca fino alla produzione della polizza all'Ufficio competente.
2. L'Utente che si rende colpevole di incendi, scoppi, danneggiamenti, distruzioni o perdite alle altre unità, nonché alle attrezzature ed agli impianti del porto, sarà ritenuto l'unico responsabile di tali eventi, con l'obbligo di risarcimento del danno.
3. Il Comune di Anzio e l'Ufficio competente non rispondono di furti, sottrazioni e smarrimenti di oggetti o denaro di proprietà degli utenti o di chiunque transiti nell'area in concessione alla Comune di Anzio.

Articolo 23 - MANUTENZIONE DEGLI ORMEGGI

Nel caso che l'Ufficio competente disponga la manutenzione degli ormeggi o altri lavori subacquei, si disporranno gli appositi segnali o bandiere. Qualsiasi spostamento delle unità dovrà avvenire fuori dai segnali suddetti.

Articolo 24 - AFFONDAMENTO DELL'UNITÀ

Qualora una unità affondi all'interno del porto, nell'avamposto o nelle vicinanze di questo, il proprietario è obbligato alla rimozione immediata o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione da parte dell'Ufficio competente, secondo quanto disposto dal Capo del Compartimento Marittimo (art. 73 C.N.).

Articolo 25 – COLLABORAZIONE

L'Utente, il suo equipaggio, il custode o il delegato di un'unità sono tenuti a non arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e a collaborare tempestivamente, allargandosi o stringendosi sull'ormeggio, di fare quant'altro serva per facilitare i movimenti delle altre unità.

Capo V - CLASSIFICAZIONE DEGLI UTENTI E DEI RELATIVI CONTRATTI

Gli Utenti sono individuati nelle seguenti categorie:

Articolo 26 – OPERATORI NAUTICI

1. Sono qualificati con il termine "Operatori nautici" i soggetti giuridici costituiti in forma di impresa

individuale ovvero di società di persone o di capitali, le associazioni sportive dilettantistiche o di volontariato, purché in possesso di partita Iva, aventi ad oggetto:

- Noleggio di Unità da diporto (incluse le associazioni sportive);
- Diving; (incluse le associazioni sportive).

2. La concessione dei posti barca da "Operatore Nautico" è subordinata alla partecipazione ad un bando pubblico modulato in base alle categorie come su indicate. La procedura di presentazione delle domande, i relativi termini di presentazione, la documentazione da produrre, le modalità di assegnazione dei posti barca, la consistenza quantitativa delle singole categorie, in relazione alle dimensioni delle unità, saranno determinate ed esplicate con separato atto del Comune di Anzio.

Requisiti di ammissione al bando:

- a) Assenza di debiti nei confronti del Comune di Anzio;
- b) DURC regolare;
- c) Possesso dei requisiti antimafia.

3. L'Ufficio Demanio provvederà quindi alla formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti barca, secondo le prescrizioni stabilite dal Comune di Anzio.

4. Non saranno fatte assegnazioni di posti barca agli operatori che presentino una situazione debitoria nei confronti del Comune di Anzio, salvo casi di presenza di piano di rientro in corso, con regolarità nei relativi pagamenti a scadenze pattuite.

5. La partecipazione è possibile con una sola società e/o ditta individuale e/o associazione. Verrà pertanto escluso l'operatore economico che sia presente in più richieste riconducibili allo stesso centro di committenza (ad esempio: non è possibile inoltrare domande in cui sia presente lo stesso soggetto che figura in una domanda come ditta individuale e nell'altra domanda come legale rappresentante e/o socio di una società. Analogamente non è possibile inoltrare domande di posto barca con due o più distinte società nelle quali ci sia una partecipazione dello stesso soggetto a vario titolo).

Articolo 27 – RESIDENTI

1. Sono qualificati con il termine "Residenti" i maggiorenni, richiedenti contratti di ormeggio che sono, all'atto della presentazione della domanda, stabilmente e ininterrottamente residenti e domiciliati nel Comune di Anzio da almeno 10 anni. Gli iscritti AIRE (Albo Italiano Residenti all'Estero) non sono assimilabili ai residenti.

La residenza, come sopra indicata, deve corrispondere all'abitazione principale, nella quale l'Utente ha la propria dimora abituale. Tale requisito (la dimora abituale) deve essere dimostrato mediante la coerenza dei seguenti elementi:

- L'unità immobiliare di residenza è stata indicata quale "abitazione principale" nella dichiarazione presentata, ai fini dei tributi locali, all'ufficio tributi del Comune di Anzio;
- Eventuali informazioni aggiuntive che l'Utente ha facoltà di inserire oltre a quelle obbligatorie su citate.

2. L'Utente deve essere consapevole, dato il presente Regolamento, che l'Ufficio competente, per tramite del Comune di Anzio, dell'Autorità Marittima Locale, del Corpo della Guardia di Finanza e di ogni altro organo preposto, eseguirà puntuali e approfonditi controlli in merito alla veridicità di quanto dichiarato dall'Utente.

3. Solo in conseguenza della regolarità con gli elementi di cui sopra, l'Utente possiede i requisiti per l'assegnazione della tariffa agevolata denominata "Categoria Residenti". La proprietà dell'unità (natante, imbarcazione, nave) si evince dai documenti dell'imbarcazione/nave. Qualora l'unità da diporto fosse posseduta in multiproprietà, dovrà risultare residente il socio proprietario di almeno la metà del totale dei carati dell'imbarcazione.

4. L'assegnazione dei posti barca ai Residenti, previa presentazione di istanza come indicato all'art. 14

del presente Regolamento, prevede una tariffa ridotta del 15% per contratto di durata annuale e del 10% per contratto di durata semestrale.

5. Non si procederà ad assegnazioni di posti barca agli Utenti "Residenti" che presentino una situazione debitoria nei confronti del Comune di Anzio, salvo casi di presenza di piano di rientro in corso, con regolarità nei relativi pagamenti a scadenze pattuite.

6. L'assegnazione del posto barca da "Residente", sarà accordato al massimo ad una "Unità" per nucleo familiare. Qualora l'Ufficio competente venga a conoscenza di dichiarazioni mendaci (per quanto riguarda i natanti) in relazione al godimento della tariffa agevolata residenti, risolverà immediatamente il contratto senza che nulla sia dovuto al contraente.

7. È fatto obbligo della rispondenza tra il soggetto firmatario del contratto di ormeggio e l'assicurato.

Articolo 28 – STANZIALI (ANNUALI)

1. Sono considerati utenti "Stanziali" coloro che hanno perfezionato un contratto nella categoria annuale di 12 (dodici) mesi dal 1 gennaio al 31 dicembre.

2. Le modalità di presentazione delle domande, i relativi termini di presentazione, la documentazione da produrre, le modalità di assegnazione dei posti barca, saranno determinate ed esplicate con separato atto del Comune di Anzio.

Articolo 29 – TEMPORANEI

1. Sono considerati Utenti "Temporanei" coloro che hanno perfezionato un contratto a breve termine nella categoria ordinaria con una durata inferiore e condizioni diverse rispetto a quelle previste per gli utenti stanziali.

2. Le modalità di presentazione delle domande, i relativi termini di presentazione, la documentazione da produrre, le modalità di assegnazione dei posti barca, saranno determinate ed esplicate con separato atto del Comune di Anzio.

Articolo 30 – TRANSITO

1. Sono considerati Utenti "In Transito" coloro che giungono in porto per una sosta temporanea con o senza una preventiva prenotazione. L'assegnazione dei posti barca destinati al transito, appositamente riservati nel Piano degli Ormeggi, avviene tenendo conto della disponibilità.

2. Per gli ormeggi in transito/giornalieri potranno essere adottate procedure amministrative semplificate stabilite con separato atto della Giunta Comunale.

3. L'Utente in transito è tenuto al pagamento della tariffa per la sosta e per i servizi secondo le tariffe approvate.

4. L'Ufficio competente mantiene presso i propri uffici un apposito registro imbarcazioni in transito. Nel registro dovrà risultare il tipo d'imbarcazione, la matricola dell'imbarcazione o del motore, il proprietario e la nazionalità. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima Locale e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

Articolo 31 – NAUTICA SOCIALE E AGEVOLAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI A PROMOZIONE SOCIALE

1. Ai sensi del dispositivo dell'art. 2 bis Codice della nautica da diporto, si intende per nautica sociale:

a) la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri 'fuori tutto';

b) il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni,

oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità.

2. Agli utenti appartenenti alla presente categoria, che facciano richiesta di utilizzo annuale, è applicata una riduzione della tariffa nella misura del 50% sulla tariffa ordinaria. In particolare, viene disciplinata l'individuazione delle aree portuali e degli specchi acquei da destinare con priorità alle unità appartenenti alla nautica sociale.

3. Come previsto dall'art. 14 del presente Regolamento, l'assegnazione degli ormeggi all'interno del Porto turistico, tenendo conto dei posti barca disponibili per ciascuna categoria come meglio precisato nel Piano degli Ormeggi, avverrà sulla base delle istanze che dovranno essere presentate esclusivamente per iscritto, attraverso la compilazione di apposita modulistica, disponibile sul sito internet <https://www.comune.anzio.roma.it/>, reperibile presso l'Ufficio competente ed inviate secondo le modalità in essa indicate.

4. I requisiti per l'assegnazione degli ormeggi destinati alla nautica sociale, le modalità di presentazione delle domande, i relativi termini di presentazione, la documentazione da produrre, le modalità di assegnazione dei posti barca, saranno determinate ed esplicate con separato atto del Comune di Anzio.

Capo VI - NORME RELATIVE AI SERVIZI PORTUALI

Articolo 32 - SERVIZI - NORME GENERALI

1. L'Ufficio competente svolge i servizi di cui agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento. Gli Utenti, siano essi stanziali, temporanei o in transito, potranno usufruire dei già menzionati servizi come di ogni altro servizio predisposto dall'Ufficio competente, secondo le modalità a tale scopo stabilite, corrispondendo gli importi delle tariffe in vigore, approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 33 - SERVIZI GENERALI PORTUALI E SERVIZIO DI VIGILANZA BANCHINE

1. Il Comune di Anzio si occupa del servizio di vigilanza delle aree portuali, per ciò che attiene il controllo di tipo preventivo degli ormeggi, dello stato di sicurezza delle unità ormeggiate e in genere dell'ambito portuale. In caso di riscontro di illeciti l'Ufficio agirà in funzione delle incombenze di legge.

2. Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione dell'Autorità Marittima Locale che si avvarrà della collaborazione del Personale dell'Ufficio competente.

3. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza di eventuali incendi, saranno a carico dell'Utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali. L'Utente deve attenersi alle prescrizioni di cui al presente Regolamento per evitare ogni incidente che possa provocare incendi ed altro danno;

4. Il collegamento alle prese per l'alimentazione elettrica dei posti barca deve essere effettuato esclusivamente a cura dell'Utente, utilizzando spine e cavi conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente, in particolare dalla Norma CEI 64-8 (Impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione), dalla Direttiva 2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione) e dal D.M. 37/08, art. 6, che disciplina le modalità di realizzazione degli impianti elettrici in ambienti particolari come i porti turistici. È tassativamente vietato realizzare collegamenti volanti o multipli con cavi e/o spine non idonei o non conformi. Parimenti, è severamente proibita qualsiasi manomissione, modifica o intervento non autorizzato sulle colonnine di erogazione dell'energia elettrica. L'inosservanza di tali disposizioni comporta la piena responsabilità civile e penale dell'Utente per eventuali danni a persone, cose o impianti derivanti da un utilizzo improprio o non conforme dell'impianto elettrico, ai sensi del Codice Civile (artt. 2043 e 2051) e del Codice Penale (artt. 449, 590 e 635).

5. Il collegamento agli erogatori dell'acqua dovrà essere effettuato a cura dell'Utente esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica. Il Personale dell'Ufficio competente sarà a disposizione per informare e coadiuvare il corretto allaccio ed utilizzo delle utenze.

Articolo 34 – IMPIANTO ANTINCENDIO

Il Porto di Anzio dispone di un impianto antincendio fisso con idranti e manichette dislocate sulle aree in concessione. In caso di incendio l'Ufficio competente provvederà, con il personale a sua disposizione, ad avviare l'intervento di primo soccorso e ad informare le Autorità competenti.

Capo VII - NORME RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI E ALLA VIABILITÀ INTERNA

Articolo 35 - ACCESSO PEDONALE E VEICOLARE

1. La circolazione, la sosta e la fermata dei veicoli è regolata dalle presenti disposizioni e, per quanto non espressamente contemplato, si applicano le norme del Codice della Strada.

Le aree in concessione, sono da considerarsi come aree di lavoro e, chiunque ed a qualunque titolo vi acceda a piedi o con veicoli lo fa a suo rischio e pericolo, assumendosene la responsabilità dei rischi e/o dei pericoli che ne possano derivare.

2. Il porto e le relative banchine, non sono tutte recintate e protette e pertanto soggette a rischio. È fatto divieto a chiunque di passeggiare lungo le banchine non protette. Chiunque ed a qualunque titolo vi acceda a piedi o con i veicoli lo fa a suo rischio e pericolo, assumendosene la responsabilità dei rischi e/o dei pericoli che ne possano derivare. Le aree delle scogliere (molo di sopraflutto e sottoflutto) sono, da considerarsi aree pericolose per le caratteristiche intrinseche delle stesse e anche perché non consentono la frequentazione durante le mareggiate; pertanto, chiunque, a qualunque titolo vi acceda, lo fa a proprio rischio e pericolo. In caso di condizioni meteo sfavorevoli, il transito in tali aree è assolutamente vietato.

3. Eventuali danneggiamenti agli autoveicoli/motocarri/motocicli/cicli e/o alle cose in essi depositate, durante il transito/sosta/fermata in area portuale, restano a carico del proprietario e/o conducente medesimi. Restano a carico degli interessati eventuali danni alla persona, non riconducibili a responsabilità diretta di terzi, occorsi ai pedoni durante la permanenza nell'area portuale.

4. I pedoni sono tenuti a:

- regolare la propria andatura in funzione del manto stradale e delle banchine, della visibilità, delle condizioni meteorologiche e di ogni altra esigenza di sicurezza;
- rispettare la segnaletica orizzontale e verticale;
- prestare attenzione alle attività in svolgimento nell'area portuale;
- prestare attenzione allo stato della pavimentazione e alle banchine in caso di scarsa illuminazione pubblica e/o guasti

5. E' fatto comunque divieto:

- di circolazione di veicoli ed altri mezzi non autorizzati;
- di circolazione dei pedoni nelle aree di cantiere;
- di circolazione di pedoni e autovetture nel raggio di azione di camion, gru o altri mezzi meccanici o di rifornimento gasolio;
- di oltrepassare o salire sulle delimitazioni (cd. New jersey, vasi o altro) poste a delimitazione del ciglio banchina. I minori dovranno essere accompagnati da un adulto e da questi costantemente vigilati.

6. Nelle aree portuali è fatto divieto, a tutti i veicoli di:

- superare la velocità di 15 km orari;

- sostare al di fuori degli spazi contraddistinti da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale;
- effettuare manovre di sorpasso fermarsi e sostare nei passaggi obbligati ed in tutti i punti che possano costituire intralcio e pericolo per le operazioni portuali e per la viabilità portuale;
- fermarsi o sostare in prossimità delle prese d'acqua antincendio;
- transitare, fermarsi e sostare nelle vicinanze dei cavi di ormeggio e a meno di due metri dal ciglio banchina oltre la linea gialla;
- transitare, fermarsi e sostare nel raggio di azione dei mezzi meccanici in movimento, ai quali dovrà essere sempre data precedenza nei loro spostamenti.

7. Qualora i veicoli presenti creino grave intralcio e/o pericolo al regolare svolgimento dei servizi, delle operazioni portuali e/o al movimento di altri veicoli, gli stessi potranno essere forzatamente rimossi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 159 del codice della strada, con spese a carico dei trasgressori e trasferiti, a cura di apposita ditta all'uopo incaricata, in luoghi indicati dalla stessa ditta che opera la rimozione.

8. Sono esclusi da specifiche limitazioni previste dai precedenti comma, purché muniti di contrassegno conforme alla normativa vigente e nei limiti delle prescrizioni indicate dalla segnaletica verticale ed orizzontale: i mezzi militari, i corpi di polizia, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e di Pronto soccorso e/o intervento e quelli di servizio appartenenti ad Amministrazioni/Enti pubblici muniti dell'apposita carta di circolazione, o del contrassegno speciale, in ragione del servizio istituzionale (anche temporaneo o eccezionale) cui sono adibiti; gli autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata dei veicoli; veicoli utilizzati per il trasporto di "diversamente abili" identificabili dall'apposito contrassegno rilasciato dal comune di appartenenza da esporsi in modo ben visibile. La mancata esposizione/esposizione sarà considerata al pari della mancanza del permesso.

Capo VIII - SANZIONI

Articolo 36 – SANZIONI

1. Qualora siano accertate dall'Ufficio competente, nello svolgimento della sua attività di vigilanza, violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, senza pregiudizio di provvedimenti di altre competenti Autorità che potranno essere adottati, si procederà alla contestazione e notifica ai trasgressori, con le modalità di cui alla Legge n. 689 del 24/11/1981, di una sanzione pecuniaria, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste per le violazioni disciplinate dal Codice della Navigazione.

2. Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento, si fa riferimento integralmente alla Legge n. 689/81 sopra citata.

Capo IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 37 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In fase di avvio della gestione dei servizi portuali da parte del Comune di Anzio le disposizioni del presente Regolamento contenute agli artt. 14 e 17, sono derogate per il solo anno 2025, come di seguito indicato:

Articolo 14 - Richiesta ed assegnazione dei posti barca

1. L'assegnazione degli ormeggi all'interno del Porto turistico come individuati nel Piano degli ormeggi, avverrà sulla base delle istanze che dovranno essere presentate nelle forme, termini e modalità stabiliti dal Comune di Anzio.

2. L'Amministrazione Comunale provvederà annualmente all'emanazione di apposito avviso per l'assegnazione dei posti barca nei vari punti di ormeggio, per mezzo di affissione on line nel sito del Comune di Anzio per un periodo non inferiore a quindici giorni. Nell'avviso saranno specificate le modalità di presentazione della domanda per l'assegnazione del posto barca, i termini di presentazione della stessa e i criteri di assegnazione. Decorsi i termini e verificata la regolarità delle domande presentate, si provvederà all'assegnazione, per singola categoria di utenti, secondo il seguente ordine di priorità:
 - durata temporale di richiesta utilizzo: la richiesta per l'assegnazione dall'avvio del servizio stabilito nel bando e fino al 31.12.2025 costituisce titolo di preferenza sulla richiesta di assegnazione temporanea;
 - ordine di presentazione delle istanze registrate al protocollo dell'ente.
3. La richiesta di utilizzo del posto ormeggio per l'intero periodo (dall'avvio del servizio stabilito nel bando e fino al 31.12.2025) costituisce titolo di preferenza per le richieste di utilizzo stanziale per l'annualità 2026.
4. In assenza di disponibilità di posti barca saranno formulate, dal competente ufficio, apposite graduatorie, suddivise in sezioni (banchine e campi boe), sulla base dei criteri suindicati.
5. L'assegnazione dei posti che si renderanno disponibili di volta in volta, sarà effettuata secondo la graduatoria disponibile presso l'Ufficio Demanio Marittimo.

Articolo 17 – Tariffe

1. Le tariffe di ormeggio per l'utilizzo dei posti barca nel Porto di Anzio, nonché gli eventuali canoni relativi alle subconcessioni sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale, nel rispetto al presente Regolamento.
2. Nella determinazione delle tariffe si deve tener conto dei seguenti criteri:
 - 2.1 devono assicurare la copertura dei costi sostenuti dal concessionario (Comune) per la gestione del servizio tenuto conto dei costi diretti ed indiretti, degli investimenti e degli ammortamenti tecnici e finanziari;
 - 2.2 devono essere differenziate sulla base dei seguenti parametri:
 - a. categoria di appartenenza dell'unità da diporto (lunghezza x larghezza);
 - b. ubicazione dell'approdo ed ai servizi correlati;
 - c. tipologia di utenti: operatori nautici, residenti e non residenti, utenti nautica sociale;
 - d. durata utilizzo del posto barca: annuale, semestrale, giornaliero. Per l'anno 2025 la tariffa annuale è proporzionata al periodo di effettivo utilizzo del posto di ormeggio.
3. Le modalità di versamento del corrispettivo dovuto e le relative scadenze sono stabilite nel provvedimento della Giunta Comunale con la quale si approvano le tariffe secondo quanto stabilito nei precedenti commi 1 e 2.
4. Il ritardato pagamento, se effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, comporta il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo dovuto. A partire dal 31° giorno la sanzione è stabilita al 25% e si procede alla risoluzione del rapporto contrattuale, in caso di mancata regolarizzazione entro i successivi 15 giorni.
5. La risoluzione consente all'Amministrazione Comunale di procedere all'assegnazione dell'ormeggio resosi libero al concorrente che ne ha diritto in base alla graduatoria vigente.
6. La tariffa per la fruizione dei posti al transito è corrisposta contestualmente all'assegnazione dell'ormeggio.
7. Nei casi di ritardi ed omissioni nei versamenti l'Amministrazione Comunale provvederà alla riscossione coattiva dei crediti, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
8. Gli utenti nei cui confronti sia stato risolto il rapporto contrattuale, ai sensi del precedente comma 4, non potranno beneficiare dell'assegnazione di un posto barca per i successivi cinque anni.

Articolo 38 – ACCETTAZIONE

L'Utente, all'atto della sottoscrizione del contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo del posto di ormeggio, sia a lungo sia a breve termine, dell'utilizzo dell'ormeggio in transito, e di qualsivoglia altra occupazione a vario titolo del posto di ormeggio o comunque transiti nell'area in concessione, sarà sempre ed in ogni caso soggetto al rispetto ed all'osservanza del presente Regolamento che si intenderà conosciuto approvato specificatamente ed accettato ai sensi degli artt. 1341 2° comma e 1342 C.C., in tutte le sue norme nessuna esclusa.

Articolo 39 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ed acquista efficacia dal momento della sua approvazione da parte degli organi preposti. Il presente Regolamento abroga e sostituisce i precedenti.